



Statuto
"UN'ANIMA MILLE ZAMPE ITALIA- ODV"
Organizzazione di Volontariato
Riferimento DL 117/2017

Art. 1 Costituzione - Denominazione e logo - Sede - Durata

1.1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via Chimenti, 94, 91011 Alcamo (TP), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "UN'ANIMA MILLE ZAMPE ITALIA-ODV" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

1.2 Il logo dell'Ente è raffigurato da un logo di forma rotonda avente fondo color blu con interno lettere in bianco (Soccorso Animali - Un'anima Mille Zampe Italia – AMZ – Zampetta di Cane n.º4) interno del logo una croce verde, bianca e rossa con un cerchio che rappresenta gli animali con la scritta dell'associazione

1.3 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

1.4 L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può nominare delegati, istituire sedi operative, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentiti dalle leggi vigenti.

1.5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Autonomia

2.1 L'associazione "Un'anima Mille Zampe Italia- ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3 Finalità e attività

3.1 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di

loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

3.2 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: tutela tutti i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori, degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto leso per motivi legati all'ambiente o alla tutela degli animali, promuovendo azioni giudiziarie, interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale.

- Tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 Agosto 1991, n.281;
- Tutela e prevenzione dell'abbandono degli animali;
- Tutelare/difendere gli animali da ogni crudeltà e abuso intervento nella difesa degli stessi;
- Tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati con particolare attenzione per cani e gatti tramite l'individuazione di persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione previa sottoscrizione di un modulo Pre-Affido e Affidato redatto dell'associazione stessa e approvato nel direttivo ed in particolare: animali in stato di abbandono, animali in cui i proprietari non possono più averne cura in modo definitivo, animali legati usciti dal circuito della "SPERIMENTAZIONE" e comunque bisognosi di cure e riabilitazione, con l'obiettivo dell'adozione presso persone di cui sia verificata l'affidabilità;
- Tutelare/Difendere tutti gli animali: Terra, Acqua e volatili;
- Organizzare eventi, laboratori, fiere, mercati, conferenza, workshop, corsi di formazioni, incontri con la stampa, degustazione, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, eventi scolastici e attività didattiche;

- Promuove attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile, su rischi, pericoli e incendi, con personale qualificato e specializzato.

Promuove corsi per azioni antincendio e per la formazione di volontari, ed attivarsi per favorire pratiche di prevenzione di incendi di qualsiasi natura.

- Organizza e promuove corsi per il soccorso, di nuoto e di salvataggio, solo per i volontari;
- Organizzare e promuovere corsi di autodifesa personale. Fornisce consulenza in campo animalista e ambientalista;
- Promuove e svolge in collaborazione e su autorizzazione degli organi competenti servizi di viabilità, di controllo strade, di soccorso e di sicurezza sulle strade, anche in caso di calamità naturale e di emergenza di varia natura, compresi i trasporti eccezionali.
- Partecipa e collabora con le Forze di Polizia e Forze Armate, in ogni momento sia richiesto e/o vi sia necessità;
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può aderire e affiliarsi ad altre ODV, APS, ONLUS, FEDERAZIONI, COMITATI ED ENTI che operino per la realizzazione delle finalità da esse perseguite o comunque facilitino il raggiungimento delle stesse.

3.3 Tutte le attività svolte, devono essere conformi alle normative vigenti.

- Stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni.
- Promuove corsi di formazione e svolge attività di vigilanza, in particolare può istituire un:

"servizio di Guardie Zoofile" per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela degli animali, della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

- Gestisce aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, strutture adibite al ricovero degli animali in genere, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

3.4 Per svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- 
- **3.5** Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 4 I Soci

- 4.1** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione;
- 4.2** Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- 4.3** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci;
- 4.5** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

- 
- 5.1** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate;
 - 5.2** Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
 - 5.3** I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione;
 - 5.4** I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile;
 - 5.5** Il socio già iscritto ha l'obbligo di rinnovare entro il 30 aprile di ciascun anno l'adesione all'Ente, tramite versamento della quota sociale per l'anno in corso. Il mancato rinnovo della iscrizione entro tale termine da parte del socio comporta la sua automatica decadenza;
 - 5.6** L'anno sociale dell'Ente coincide con l'anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l'adesione, l'iscrizione è valida per l'anno solare in corso. Il

Consiglio direttivo può decidere con propria deliberazione di aprire, non prima del 30 settembre di ogni anno, il tesseramento per l'anno successivo, fermo restando che è sempre possibile iscriversi per l'anno sociale in corso fino al 31 dicembre e che i diritti di associazione di chi si iscrive per l'anno successivo, compresa la decorrenza formale dell'iscrizione, decorrono dal 1 gennaio del nuovo anno;

5.7 I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti;

5.8 I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

6.1 La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

6.2 Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;

6.3 La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 7 Volontari

7.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

7.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

7.3 Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

7.4 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

7.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

7.6 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni;

7.7 I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. N. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

7.8 I volontari si possono iscrivere dai 5 anni in su, con un pagamento del tesserino:

1. Mensile 5,00 euro;
2. Annuale 30,00 euro;
3. Per sempre 300,00 euro.

7.9 I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8 Sostenitori e onorari

8.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario, sia in termini economici che di divulgazione, con la loro immagine e il loro prestigio, degli scopi associativi (onorari). I sostenitori e gli onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 9 Lavoratori

9.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 10 Organi e cariche Elettive

10.1 Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente Nazionale; il Revisore dei conti. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 11 L'Assemblea

11.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;

11.2 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima;

11.3 L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea;

11.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio; approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.5 L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza;

11.6 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti;

11.7 L'Assemblea straordinaria, per le competenze di cui al punto 11.5 delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto sia in prima che nelle convocazioni successive e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

11.8 Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 12 Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto o. Esso dura in carica tre anni e suoi componenti sono rieleggibili;

12.2 Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;

12.3 Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

12.4 I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore;

12.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;

12.6 La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa;

12.7 In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso;

12.8 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri;

12.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone;

12.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il presidente;
- Elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- Elegge il tesoriere e il segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- Predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

12.11 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 13 Il Presidente

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi eletti. Ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;

13.2 Il Presidente Nazionale nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Delegati o i Vice Delegati delle Sedi periferiche;

13.3 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario;

13.4 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 14 Il Tesoriere

14.1 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio;

14.2 Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il Segretario

15.1 Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 16 L'Organo di controllo

16.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile, I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;

16.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto.

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo;

16.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

16.5 L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs., 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

16.6 Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 Revisore legale dei conti

17.1 Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 1). Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

17.2 Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti;

17.3 In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

18.2 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

18.3 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa;

18.4 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i.,

comunque, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

18.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

18.6 Il patrimonio sociale è costituito da:

1. a) beni immobili e mobili;
2. b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
3. c) donazioni, lasciti o successioni;
4. d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

18.6 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per l'esclusivo conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione;

18.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

Art. 19 Libri sociali

19.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

e) f) g) h)

libro degli associati;

registro dei volontari;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art.20 Pubblicità e trasparenza

20.1 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo;

20.2 Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale;

20.3 Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art.21 Bilancio sociale e informativa sociale

21.1 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 22 Organizzazione territoriale, definizioni e competenze

22.1 L'Associazione si avvale di una organizzazione territoriale necessaria per perseguire gli scopi sociali, per realizzare iniziative e attività in ambito locale e nazionale, per organizzare le attività dei volontari e delle Guardie Zoofile nonché per gestire strutture di assistenza e di ricovero di animali, oasi e ogni altra attività per la protezione e tutela degli animali.

22.2 L'organizzazione territoriale è costituita da:

1) Provinciali e Comunali e Intercomunali con a capo i rispettivi Delegati e Vice Delegati. Questi ultimi sono nominati dal Presidente nazionale dell'Associazione e successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo. Le Delegazioni non hanno autonomia né fiscale, hanno sede in locali autonomi o presso il domicilio del Delegato o Vice Delegato e viene indicata con la seguente dicitura: "Un'anima Mille Zampe del Comune di".

L'istituzione delle Delegazioni e la relativa competenza territoriale avvengono sulla base di criteri e procedure stabiliti dal "Regolamento per l'organizzazione periferica delle Delegazioni" adottato dal Consiglio Nazionale che ne disciplina altresì funzionamento.

2) "Sedi territoriali", le quali hanno piena autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziate e processuale. Le Sedi sono rappresentate di fronte a terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

l'Associazione Nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle "Sedi territoriali" né può avere alcuna responsabilità per gli atti compiuti dagli organi sociali della stessa, neanche in via sussidiaria o di manleva.

Le "Sedi territoriali" non impegnano in alcun modo le altre sedi né l'Associazione, né sono impegnate o responsabili per le obbligazioni dell'Associazione Nazionale.

Ogni "Sede territoriale" denominata Un'anima Mille Zampe sede di ..." deve avere un proprio codice fiscale, una propria sede legale, un proprio indirizzo mail, anche in formato PEC e tutti i rapporti attivi e passivi che le sedi contraggono con i terzi, ivi compresi con i propri dipendenti, fanno capo esclusivamente alle Sedi stesse.

Ferma restando la piena autonomia delle Sedi territoriali, compete all'Associazione Nazionale la verifica del perseguimento delle finalità e del rispetto degli impegni e dei doveri assunti dalla Sede.

Le Sedi territoriali esplicano la propria attività nel territorio di rispettiva competenza attraverso i seguenti organi periferici:

1. a) l'Assemblea dei soci iscritti all'Ente e registrati nell'Albo dei Soci in riferimento al territorio di competenza della Sede;
2. b) il Consiglio Direttivo;
3. c) il Presidente di Sede;
4. d) il Tesoriere della Sede.

La Sede che rispetti tutte le prescrizioni in quanto ad essa applicabili, derivanti dallo Statuto Nazionale e dal "Regolamento per l'organizzazione periferica delle Sedi territoriali" e dalle deliberazioni degli organi sociali nazionali può utilizzare, previa richiesta e concessione, i marchi, le denominazioni dell'Associazione Nazionale ed ogni altro segno distintivo o proprietà intellettuale ad essa appartenente nei limiti e secondo le modalità che ne regolamentano l'uso.

Art. 23 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto;

23.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale;

23.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci;

23.4 L'associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a ro secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24 Norma finale

24.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 1 17/2017 e alle loro eventuali variazioni.

1. Letto, confermato e sottoscritto in Alcamo (TP) il 08.11.2023;

Presidente CAMARDA GASPARE: *Camarda Gaspare*

Vicepresidente AMOROSO ANNA ROSALIA: *Amoroso Anna Rosalia*

Segretaria MANISCALCO PAOLA: *Maniscalco Paola*

